

**Determinazione del Direttore
dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'aria**

N. 29-12341/2014

**Oggetto: Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
art. 29-octies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152**

Impresa: Ceva Logistics Italia s.r.l.
Sede legale: Strada 3 Palazzo B5 – 20090 Assago (MI)
Sede operativa: Corso Settembrini 53, Torino
P.IVA: 04758580155
Attività: codice 2.6 – Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³
Posizione SIA: 003931

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- con D.D. n. 92-1255191/2007 del 25/10/2007 lo stabilimento in oggetto è stato autorizzato ai sensi del D.Lgs. 59/05 all'esercizio della seguente attività IPPC:
codice 2.6 – *Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³*;
- la suddetta autorizzazione è stata aggiornata con i seguenti atti:
 - D.D. n. 70-22259/2010 del 03/06/2010 per modifica non sostanziale;
 - D.D. n. 12-3706/2011 del 04/02/2011 per rettifica;
- con D.D.n. 89-36738/2010 del 14/10/2010 è stata variata la titolarità della suddetta Autorizzazione da CEVA Automotive Logistics Italia s.r.l a CEVA Logistics Italia s.r.l.;
- in data 22/04/2013 (prot. n. 74654) il Gestore dell'impianto in oggetto ha presentato domanda ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 ai fini del rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale (abbreviata in AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti nella Direttiva n. 2008/1/CE, denominata *Integrated Pollution Prevention and Control* (abbreviata in IPPC), attualmente recepita in Italia dalla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 recante "*Norme in materia ambientale*";

- ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/06, l'autorità competente rinnova l'Autorizzazione Integrata Ambientale confermando o aggiornando le relative condizioni;
- il Gestore dell'impianto ha provveduto a versare l'importo definito dal D.Interm. del 24 Aprile 2008 per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria;

ESAMINATO:

- la documentazione presentata dall'Impresa in allegato all'istanza di rinnovo e alle successive integrazioni, trasmesse con nota del 19/03/2014 (prot. n. 48577) e nota del 20/03/2014 (prot. n. 49468) ;
- il *Reference Document on Best Available Techniques for the surface treatment of metals and plastics (Agosto 2006)*, documento di riferimento per il settore produttivo in esame redatto dall'IPPC Bureau di Siviglia sulle base delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione integrata dell'inquinamento;
- *Linea guida ministeriali per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività rientranti nella cat. IPPC 2.6* (D.M. Ambiente del 1/10/2008 - So n. 29 alla Gu 3 marzo 2009 n. 51)
- gli atti della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 08/04/2014 e convocata ai sensi dell'art. 29-quater comma 5, del D.Lgs. 152/06 con nota del 14/10/2013 prot. n. 170776, rettificata con nota del 12/11/2013 prot. n. 188927, con nota del 13/01/2014 prot. n. 4312, con nota del 20/03/2014 prot. n. 31272 e con nota del 25/03/2014 prot n. 51213;

ACQUISITO:

- il parere del Comune di Torino trasmesso con nota del 07/11/2013 (prot. n. 187940);

RILEVATO CHE:

- l'Azienda ha realizzato gli interventi prescritti in AIA;
- rispetto alla situazione impiantistica precedentemente autorizzata l'Azienda non ha comunicato variazioni nella domanda di rinnovo;

VALUTATO:

- le considerazioni ed il confronto delle tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame;
- i Report Ambientali annuali e i risultati del piano di monitoraggio e controllo svolto;

VISTI:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale";
- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. n. 44 del 26 aprile 2000 con la quale sono state approvate disposizioni normative per

- l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
 - la D.G.R. n. 65-6809 del 29 luglio 2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 372/99. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione";
 - il Decreto Interministeriale del 24 aprile 2008 concernente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (G.U. 222 del 22 settembre 2008);
 - la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, concernente l'adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 59/05;

CONSIDERATO CHE:

- sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica l'impianto in esame può ritenersi conforme ai requisiti della Parte II del D.Lgs. 152/06 per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento ed in particolare le tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività risultano compatibili con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame;
- alla luce di quanto sopra esposto, sussistano le condizioni per rinnovare l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'Azienda **Ceva Logistics Italia s.r.l.**
- ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, confermando e in parte aggiornando le condizioni dell'autorizzazione in essere;

ATTESO:

- che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale;

visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto Provinciale;

- DETERMINA -

1. di rinnovare l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'Impresa **Ceva Logistics Italia s.r.l.** ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-octies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, per l'esercizio, presso l'impianto sito in Corso Settembrini n. 53, nel Comune di Torino dell'attività IPPC:
 - **codice 2.6** – *Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³;*

2. di subordinare, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i valori limite alle emissioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, nonché i requisiti di controllo delle emissioni;
3. che l'Allegato A sostituisce ogni altra disposizione contenuta nella precedente autorizzazione di cui alla D.D. n. 92-1255191/2007 del 25/10/2007 e ai successivi aggiornamenti;
4. che ai sensi dell'art. 29-octies, comma 6, del D.Lgs 152/06, il presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità di **sei anni** a decorrere dalla data di emanazione;
5. di stabilire che l'ARPA Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 con onere a carico del Gestore;
6. che nel caso di cessazione definitiva delle attività, il Gestore dovrà trasmettere alla Provincia di Torino un Piano di dismissione dell'impianto nel quale devono essere descritte le misure adottate al fine di evitare qualsiasi rischio di inquinamento e, in caso di necessità, di ripristinare il sito ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

- EVIDENZIA -

- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'impianto;
- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- che, ai sensi dell'art. 29-octies comma 1 del D.Lgs. 152/06 ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il Gestore deve presentare apposita domanda all'autorità competente almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione;
- che, ai sensi dell'art. 29-octies comma 4, il presente provvedimento può essere oggetto di riesame da parte della Provincia di Torino, quale autorità competente, anche su proposta delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale;
- che le eventuali modifiche dell'impianto successive al presente atto saranno gestite dall'autorità competente a norma dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Provincia di Torino e sul sito internet istituzionale della Provincia di Torino.

DISPONE

che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Torino, all'A.R.P.A. Piemonte, ed all'ASL TO1.

Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile.

Torino, 10 aprile 2014

Il Direttore dell' Area
Risorse Idriche e Qualità dell' Aria
Dott. Francesco PAVONE
firmato in originale

ALLEGATO A

1. ATTIVITA' PRODUTTIVA	7
2. CONDIZIONI GENERALI	7
3. MODIFICHE DELL'IMPIANTO	9
4. EMISSIONI IN ATMOSFERA	9
4.1. Limiti di emissione	9
4.2. Gestione e manutenzione degli impianti	9
4.3. Punti di emissione e convogliamento degli effluenti	10
4.4. Monitoraggio e controllo	11
4.5. Piano di gestione solventi	12
4.5.1 Modalità di redazione e trasmissione del piano gestione solventi	13
4.5.2 Prescrizioni su C.O.V. specifici	13
4.6. Quadro emissioni in atmosfera	17
5. CICLO DELLE ACQUE	18
5.1. Situazione esistente	18
5.1.1 Approvvigionamento Idrico	18
5.1.2 Scarico Acque Reflue e Meteoriche	18
5.2. Gestione e manutenzione degli impianti	18
5.3. Bilancio idrico e di massa	18
5.4. Acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio	19
6. GESTIONE STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI	19
7. EMISSIONI SONORE	20
8. COMUNICAZIONI AGLI ENTI	20

1. ATTIVITA' PRODUTTIVA

Tabella 1.1 – Attività IPPC e capacità dell'impianto

<i>ATTIVITA' IPPC</i>	<i>CAPACITA' NOMINALE DELL'IMPIANTO</i>
codice 2.6 – <i>Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³</i>	91 m³

L'attività principale è il trattamento superficiale e verniciatura mediante cataforesi di particolari metallici. In stabilimento è presente una linea di trattamento.

Le fasi di processo svolte nel ciclo produttivo sono:

- Stoccaggio dei particolari metallici da trattare
- Carico dei telai
- Preparazione della superficie del pezzo da trattare (sgrassaggio, attivazione)
- Trattamento superficiale di fosfatazione
- Passivazione
- Cataforesi
- Cottura cataforesi

Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'Azienda unitamente all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale e successive modifiche e integrazioni.

2. CONDIZIONI GENERALI

1. La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro impiantistico descritto nel precedente quadro tecnico e alla documentazione presentata dal Gestore.
2. Il Gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - a. deve essere permesso l'accesso all'interno dell'insediamento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - b. deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - c. non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.); tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti

- nell'insediamento;
- d. deve essere consentito il controllo di tutta la rete di approvvigionamento idrico compreso il controllo dei relativi misuratori totalizzatori;
 - e. deve essere garantita l'accessibilità in condizioni di sicurezza e devono essere sottoposti a regolare manutenzione tutti i punti di campionamento finale per le emissioni in aria.
3. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs.152/2006, il Gestore, prima di dare attuazione agli adempimenti richiesti secondo le scadenze riportate, deve darne comunicazione alla Provincia di Torino; nel caso in cui, per motivate esigenze tecniche, non sia possibile garantire il rispetto di una delle scadenze indicate, il Gestore deve provvedere ad informarne anticipatamente il prima possibile la Provincia di Torino, indicando le motivazioni e i tempi necessari per adempiere a quanto richiesto. **Entro 30 giorni** dalla realizzazione dell'intervento, il Gestore deve comunicare il completamento dei lavori.
 4. Per l'effettuazione dei monitoraggi e degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i principi base descritti dalle Linee Guida sui sistemi di monitoraggio emanate con Decreto 31 gennaio 2005 (Supplemento ordinario n.107 alla Gazzetta ufficiale 13 giugno 2005 n. 135).
 5. I risultati dei controlli previsti dalle procedure interne devono essere conservati in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo. Eventuali criticità riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:
 - a. individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
 - b. registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
 - c. nuovo controllo per verificare la soluzione del problema
 6. La documentazione aziendale relativa alle procedure di intervento in caso di guasti e di emergenza deve essere aggiornata secondo le disposizioni contenute nel presente atto.
 7. Il Gestore deve inviare il **Report Ambientale** con gli esiti dei controlli e le comunicazioni e relazioni richieste secondo quanto riportato al Capitolo 8 "Comunicazioni agli enti". In particolare deve fornire i dati richiesti nella Tabella 8.3, al fine di poter verificare che le prestazioni aziendali siano in linea con gli indici relativi alle migliori tecnologie disponibili.
 8. Sono esclusi dal rispetto delle condizioni riportate nella presente autorizzazione gli **impianti dismessi o di cui non è più previsto l'utilizzo e di cui il gestore abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia di Torino**. Nel caso tali impianti siano ancora presenti in stabilimento, devono essere segnalati con apposita cartellonistica e devono essere riportati su un registro con la data di inattivazione o dismissione. Le apparecchiature devono essere scollegate dalle reti dei servizi (rete elettrica, pneumatica, idrica) e i punti di emissione devono essere scollegati o sigillati. Nel caso di successiva riattivazione dell'impianto, deve essere dato avviso alla Provincia almeno 60 giorni prima della riattivazione, deve essere annotata sul registro la data di riattivazione e, qualora richiesti, devono essere svolti gli autocontrolli periodici con le modalità descritte nella parte "Piano di monitoraggio e controllo".

3. MODIFICHE DELL'IMPIANTO

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 il Gestore deve comunicare alla Provincia di Torino, almeno **60 giorni** prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'impianto, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Provincia di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al Gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.Lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Al fine di predisporre la suddetta comunicazione è disponibile apposita modulistica sul sito istituzionale della Provincia di Torino.
2. Il Gestore deve allegare alla comunicazione di modifica la planimetria e/o lo schema di funzionamento della parte di impianto modificato, e una relazione che descriva gli aspetti ambientali influenzati dalla modifica e gli aggiornamenti previsti rispetto al quadro autorizzativo riportato nel presente provvedimento.

4. EMISSIONI IN ATMOSFERA

4.1. LIMITI DI EMISSIONE

1. I **valori limite** di emissione fissati nel Quadro Emissioni in Atmosfera del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
2. Ai sensi del punto 2.3 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., **in caso di misure discontinue**, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se nel corso di una misurazione, la concentrazione ed il flusso di massa, calcolati come media di almeno tre letture consecutive e riferite ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera i valori limite di emissione riportati nel Quadro Emissioni.
3. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di **normale funzionamento dell'impianto** intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con **esclusione dei periodi di avviamento** e di **arresto**. Il Gestore è tenuto comunque ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.
4. I valori limite di emissione si riferiscono alla **quantità di effluente gassoso non diluito** più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico dell'esercizio.

4.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

5. Il Gestore deve assicurare che **l'esercizio e la manutenzione degli impianti** siano tali da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione

- riportati nel Quadro Emissioni in atmosfera del presente allegato.
6. I sistemi di aspirazione, di contenimento delle emissioni e gli impianti e macchinari devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuate a cura del Gestore **manutenzioni ed ispezioni periodiche** con la cadenza riportata nei manuali di fornitura dell'impianto. Deve essere tenuta traccia per almeno cinque anni degli interventi manutentivi e delle verifiche effettuate sui sistemi di aspirazione e di contenimento delle emissioni, riportando la data, la fase produttiva, l'impianto e l'oggetto dell'intervento. Le registrazioni degli interventi devono essere messe a disposizione degli enti preposti al controllo.
 7. In tutte le fasi di esercizio degli impianti deve essere evitato, per quanto tecnicamente possibile, il rilascio di **emissioni diffuse** anche adottando le misure indicate nel D. Lgs. n. 152/06, Parte V, Allegato V.
 8. Qualora il Gestore accerti che, a seguito di malfunzionamenti o avarie, **un valore limite di emissione è superato**:
 - a. adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;
 - b. informa entro le otto ore successive all'evento la Provincia di Torino e l'ARPA, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.
 9. In caso di **avaria dei sistemi di abbattimento** delle emissioni, deve essere garantito il ripristino del regolare funzionamento entro le 24 ore successive.
 10. La **temperatura degli effluenti in uscita dalla camera di post-combustione** non deve essere inferiore a 750°C. Tale temperatura deve essere controllata in continuo e registrata su supporto informatico. Le registrazioni devono essere conservate in stabilimento per almeno sei anni a disposizione degli Enti preposti al controllo. Nel caso in cui la temperatura della camera di post-combustione risulti inferiore ai 750°C, il sistema di controllo dell'impianto di abbattimento deve generare un segnale di allarme e di blocco dell'intera linea. Il ripristino della funzionalità interverrà non appena la temperatura risulterà maggiore o uguale al valore citato. Gli eventi di blocco linea devono essere prontamente registrati su apposito modulo, corredati di data e di ora, nonché della descrizione dell'avaria e della tempistica di ripristino delle condizioni nominali di esercizio del post-combustore. Tale documentazione deve essere conservata in stabilimento per almeno sei anni a disposizione degli organismi preposti al controllo.
 11. Nel caso di **modifiche del funzionamento del forno o del tipo di prodotto utilizzato per la verniciatura**, il Gestore deve verificare l'intervallo di temperature di esercizio del postcombustore, riferite al tempo di permanenza degli effluenti, nel quale si ottiene il migliore equilibrio tra risparmio energetico e resa ottimale di abbattimento delle sostanze organiche presenti, senza la formazione di sostanze odorigene e senza incremento del livello di CO e NOx. Il postcombustore dovrà essere conseguentemente regolato alla temperatura ottimale come sopra individuata e contestualmente dovrà essere inviata alla Provincia di Torino una relazione con le verifiche svolte.

4.3. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

12. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di **idonee prese** (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate

secondo le indicazioni del capitolo 4 del Metodo UNICHIM 422 (Manuale n. 122 – Misure alle emissioni). Tali prese devono essere posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme del capitolo 2 del medesimo Metodo.

13. La **sigla identificativa** dei punti d'emissione compresi nel Quadro Emissioni in atmosfera deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini.
14. La **sezione di campionamento** deve essere resa accessibile ed agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza. Qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile l'installazione di strutture fisse, il Gestore deve garantire la disponibilità di opportune piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale tecnico preposto al controllo.
15. I **condotti di scarico** devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, sarebbe opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 m.

4.4. MONITORAGGIO E CONTROLLO

16. Il Gestore deve verificare, in continuità temporale con gli ultimi autocontrolli eseguiti, il rispetto dei valori limite fissati per i punti di emissione mediante una campagna di misurazioni analitiche (**autocontrolli periodici**) con la periodicità e secondo le indicazioni contenute nel Quadro Emissioni in atmosfera durante le più gravose condizioni di esercizio degli impianti. **Gli autocontrolli periodici sui punti di emissione non attivi** devono essere svolti entro i successivi 45 giorni dalla riattivazione.
17. Il rilevamento degli effluenti gassosi deve essere eseguito ad opera di **tecnico abilitato**, verificando tutti i parametri riportati nel Quadro Emissioni in atmosfera.
18. Non sono soggette ad autocontrollo le attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante (art. 272, comma 1 e parte I, Allegato IV alla parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), nonché le attività indicate come “**emissioni trascurabili**” o “**inquinanti trascurabili**”.
19. Il Gestore deve comunicare alla Provincia di Torino ed al dipartimento provinciale dell'ARPA, con **almeno 15 giorni di anticipo**, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici alle emissioni.
20. Il Gestore deve trasmettere, **annualmente entro il 30 aprile**, alla Provincia di Torino, al dipartimento provinciale dell'ARPA e al Comune di Torino il Report Ambientale contenente le risultanze degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera, allegando i certificati analitici redatti conformemente al modello CONTR.EM e secondo le modalità previste al Capitolo 8 “Comunicazioni agli enti”.
21. Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui o con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle **grandezze più significative dell'impianto**, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento, rilevati al momento di effettuazione degli autocontrolli (ad esempio condizioni di marcia degli impianti, tipo di prodotto in produzione, ecc.).
22. Per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le **norme UNICHIM** in merito

alle “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” (Manuale n. 158/1988).

I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella seguente Tabella 4.4.1. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.

Tabella 4.4.1 – Metodi analitici per il controllo delle emissioni in atmosfera

Inquinante	Norme	
	UNI	ISO
Polveri totali	UNI EN 13284-1 :2003	ISO 9096 :2003/Cor. 1 :2006
COT	UNI EN 13526 :2002	----
NO_x	UNI 10878:2000	ISO 10849:1996
CO	UNI EN 15058:2006	ISO 12039:2001
Velocità e portata	UNI 10169:2001	ISO 10780:1994

23. Per il **punto di emissione E5** dotato di postcombustore, nel corso dell’autocontrollo deve essere determinata anche la concentrazione di NO_x (come NO₂) ed il regime di temperature di esercizio del postcombustore durante i campionamenti.
24. Per le emissioni provenienti dagli **impianti di combustione**, i valori di concentrazione sono riferiti al gas secco e ad un tenore volumetrico di ossigeno del 3% a 0 °C e 0,101 MPa.
25. Il rilevamento **delle emissioni di C.O.T.** deve essere svolto con le frequenze e la metodologia descritta nella parte “Piano di gestione dei solventi”.

4.5. PIANO DI GESTIONE SOLVENTI

L’attività rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 275 D. Lgs. n°152/2006. I valori limite di emissione sono stabiliti sulla base del punto 8, tabella I, parte III, allegato III alla parte V del D.lgs. 152/06 “Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, plastica, tessili, tessuti, film e carta con consumo annuo di solventi superiore a 15 t/a”.

26. Il Gestore deve elaborare, aggiornare e trasmettere alla Provincia di Torino, entro il **30 aprile di ogni anno**, un Piano di Gestione Solventi relativo all’esercizio dell’anno precedente (1 gennaio – 31 dicembre). Il Piano deve essere redatto in conformità alla parte III dell’allegato III alla parte V del D.Lgs n.152/06 e deve riferirsi ad un periodo di osservazione non inferiore a 6 mesi.
27. Devono essere rispettati i limiti di emissione per i C.O.V. definiti in Tabella 4.5.1.

Tabella 4.5.1: Limiti di emissione per i C.O.V.

Emissione totale annua autorizzata	Valore limite di emissione diffusa	Valori limite di emissione negli scarichi gassosi
10% del consumo di preparati, compresi solventi di lavaggio delle attrezzature, diluenti, additivi ed altri prodotti contenenti solventi	20% della massa di solvente in ingresso	Vedi Quadro Emissioni

28. La verifica della conformità ai valori limite di emissione autorizzati per gli effluenti gassosi e a quelli per specifici composti organici volatili (individuati dall'art. 275, comma 17 del D. Lgs. n°152 del 03/04/2006) deve essere effettuata con misurazione analitica con la frequenza indicata in Tabella 4.5.2. È comunque necessario che venga effettuata una campagna di rilevamento con un numero di misurazioni periodiche adeguato, affinché la valutazione del parametro "O1" sia effettivamente rappresentativa dell'emissione globale annua a camino, tenuto conto della variabilità dei processi e delle produzioni. Il parametro C.O.V. deve essere determinato con metodo UNI EN 12619 (concentrazione < 20 mg/m³) o UNI EN 13526 (concentrazione ≥ 20 mg/m³); i singoli composti organici devono essere determinati utilizzando il metodo UNI EN 13649.

Tabella 4.5.2: Periodicità autocontrollo per il piano gestione solventi

Punto di emissione	Periodicità autocontrollo
E3, E4, E5, E6, E7	Annuale

4.5.1 Modalità di redazione e trasmissione del piano gestione solventi

29. Il Piano di Gestione Solventi deve essere redatto sulla base della scheda denominata "Piano di Gestione Solventi" e deve essere trasmesso alla Provincia di Torino e al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. Tale relazione va compilata quando il consumo annuo di solventi nel processo cataforetico risulti superiore ai 5000 kg/a; nel caso di minor consumo, l'impresa è tenuta ad una semplice comunicazione pertinente la quantità annua di solventi impiegata.
30. I risultati dei campionamenti analitici necessari per verificare la conformità ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi e per valutare le varie voci di "Input" e di "Output" devono essere trasmessi (anche in forma aggregata) alla Provincia di Torino ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. insieme al Piano di Gestione dei Solventi; i relativi certificati analitici devono essere conservati in stabilimento per almeno 3 anni.
31. Tutti i dati, i calcoli e le valutazioni di merito utilizzati per ottenere le voci di "Input" ed "Output" e per calcolare i parametri "F", "E", "C" ed "I" devono essere esplicitati nel Piano di Gestione dei Solventi e nella scheda denominata "Piano di Gestione Solventi" trasmessi (ad esempio ore di funzionamento annue, quantità di rifiuti/reflui smaltiti, condizioni di processo, ecc.).
32. Le disposizioni e le specificazioni riportate nelle note alla Scheda denominata "Piano di Gestione Solventi" allegata costituiscono prescrizioni a tutti gli effetti e devono essere formalmente adottate con procedura approvata dal gestore e consegnate agli addetti ed ai responsabili preposti, individuati ed indicati nella procedura stessa.
33. I referti, i registri ed ogni altra evidenza documentale che rivestano interesse ai fini del predetto Piano devono essere espressamente indicati in tale procedura e sono sottoscritti dagli addetti e dai responsabili preposti.

4.5.2 Prescrizioni su C.O.V. specifici

34. Le emissioni dei C.O.V., eventualmente presenti, cui sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, nonché quelle dei C.O.V. alogenati cui sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R40 ed R68, dovranno essere gestite in condizioni di confinamento, adottando tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni

durante le fasi di avviamento e di arresto degli impianti.

35. Le sostanze o i preparati, eventualmente presenti, classificati ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n°52 e successive modifiche, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di C.O.V., e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61 dovranno essere sostituiti quanto prima con sostanze o preparati meno nocivi, tenendo conto delle linee guida della Commissione europea, ove emanate.
36. Per le emissioni dei C.O.V. di cui al precedente paragrafo, eventualmente presenti, nel caso in cui il flusso di massa della somma dei C.O.V. che determinano l'obbligo di etichettatura sia uguale o superiore a 10 g/h, è stabilito un valore limite di 2 mg/Nm³ riferito alla somma delle masse dei singoli C.O.V.
37. Per le emissioni dei C.O.V. alogenati, cui sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R40, R68, nel caso in cui il flusso di massa della somma dei C.O.V. che determinano l'obbligo di etichettatura R40, R68 sia uguale o superiore a 100 g/h, è stabilito un valore limite di emissione di 20 mg/Nm³, riferito alla somma delle masse dei singoli C.O.V.

PIANO DI GESTIONE DEI SOLVENTI ^(a)		
Periodo di riferimento dal _____ al _____		
Capacità nominale (kg solventi/giorno, art 268, comma 1, lettera nn, D. Lgs. n°152/2006)	18	
Soglia di consumo (kg solventi/a, art 268, comma 1, lettera rr, D. Lgs. n°152/2006)	> 15000	
INPUT DI SOLVENTI ORGANICI		CALCOLO PER ESTESO
<i>D. Lgs. n°152/2006, Allegato III, parte V, punto 2</i>	(kg/a)	
I1 (solventi organici acquistati e immessi nel processo) ^(b)		
I2 (solventi organici recuperati e reimmessi nel processo)		
OUTPUT DI SOLVENTI ORGANICI		CALCOLO PER ESTESO
<i>Allegato III, parte V, punto 2, D. Lgs. n°152/2006</i>	(kg/a)	
O1 (emissioni negli scarichi gassosi) ^(c)		
O2 (solventi organici nell'acqua)		
O3 (solventi che rimangono come contaminanti)		
O4 (emissioni diffuse di solventi nell'aria) ^(d)		
O5 (solventi organici persi per reazioni chimiche) ^(e)		
O6 (solventi organici nei rifiuti)		
O7 (solventi nei preparati)		
O8 (solventi organici nei preparati recuperati)		
O9 (solventi organici scaricati in altro modo)		
EMISSIONE DIFFUSA - Formula di calcolo^(f)		CALCOLO PER ESTESO
<i>D. Lgs. n°152/2006, Allegato III, parte V, punto 3</i>	(kg/a)	
(I) F=I1-O1-O5-O6-O7-O8		
(II) F=O2+O3+O4+O9		
EMISSIONE TOTALE - Formula di calcolo		CALCOLO PER ESTESO
<i>D. Lgs. n°152/2006, Allegato III, parte V, punto 3</i>	(kg/a)	
E=F+O1		
CONSUMO SOLVENTI - Formula di calcolo		CALCOLO PER ESTESO
<i>D. Lgs. n°152/2006, Allegato III, parte V, punto 3</i>	(kg/a)	
C=I1-O8		
INPUT SOLVENTI - Formula di calcolo		CALCOLO PER ESTESO
<i>D. Lgs. n°152/2006, Allegato III, parte V, punto 3</i>	(kg/a)	
I=I1+I2		

NOTE AL PIANO DI GESTIONE DEI SOLVENTI

(a) Il presente piano deve essere redatto utilizzando grandezze di riferimento coerenti per tutti i parametri. Dovrà pertanto essere specificato se le voci siano tutte quantificate in massa di solventi oppure in massa equivalente di carbonio; qualora occorresse convertire la misura delle emissioni di C.O.V. da massa di carbonio equivalente a massa di solvente, si dovrà fornire il dettaglio dei solventi avviati al processo produttivo durante i campionamenti, la composizione e la massa molecolare media della miscela, esplicitando i calcoli effettuati per la conversione. Nella quantificazione dei contributi di "Input" e di "Output" dovranno venire indicati l'operatività quotidiana del processo ed il numero di giorni annui lavorati.

(b) Deve essere fatto riferimento alle fatture di acquisto dei prodotti contenenti solventi immessi nel ciclo produttivo nel periodo di riferimento in esame nonché al saldo di magazzino. Il valore del parametro "II", pertinente l'effettiva quantità di prodotti contenenti solventi consumata dal processo produttivo nell'intervallo di tempo definito, risulterà dalla differenza tra i prodotti acquistati decurtati del quantitativo residuo nel magazzino materie prime. I dati citati devono poter essere reperiti anche per mezzo informatico, quale il sistema di gestione informatico ad uso interno dell'impresa. Le informazioni in forma cartacea ed informatica devono essere rese disponibili agli Enti preposti al controllo del Piano di Gestione Solventi. Per la valutazione del contenuto di solvente occorre fare riferimento al residuo secco di ogni preparato e della quota di acqua ivi contenuta, dato ricavabile analiticamente, ovvero dedotto dalle indicazioni riportate nelle schede tecniche e/o nelle schede di sicurezza. Tale valore è da fornirsi in forma aggregata con il piano di gestione dei solventi.

(c) Dato ottenuto mediante valutazione analitica delle emissioni convogliate in atmosfera presenti nell'impianto, effettuate in concomitanza della capacità produttiva nominale. La valutazione del parametro "O1" deve scaturire da una campagna di rilevamento con un numero di misurazioni periodiche adeguato, affinché tale valutazione sia effettivamente rappresentativa dell'emissione globale annua a camino, tenuto conto della variabilità dei processi e delle produzioni. Contestualmente alla misura delle emissioni utile alla determinazione del parametro "O1", devono essere effettuati, per il camino "E5" dotato di postcombustore, dei campionamenti relativi alla concentrazione e/o al flusso in massa di C.O.V. nel flusso di aria da depurare in ingresso all'impianto di abbattimento, eseguiti con metodo F.I.D., nelle stesse condizioni operative presenti all'atto della misura dei C.O.V. emessi in atmosfera, al fine della determinazione della reale efficienza di abbattimento. L'Impresa deve fornire il valore dell'efficienza di abbattimento ottenuto.

(d) Si suggerisce di non quantificare questa voce, e di determinare il parametro F con la formula I che non richiede la determinazione del valore "O4".

(e) Dato ottenuto mediante analisi del flusso in massa di C.O.V. in ingresso all'impianto di abbattimento (postcombustore) e successiva sottrazione del valore di flusso in massa di C.O.V. rilevati in uscita dal camino "E5", entrambi valutati nelle medesime condizioni di esercizio delle linee produttive (consumo orario di C.O.V.), al fine della determinazione della corretta efficienza di abbattimento. Tale valutazione deve scaturire da una campagna di rilevamento con un numero di misurazioni periodiche adeguato, affinché la valutazione del parametro "O5" sia effettivamente rappresentativa dell'emissione globale annua a camino, tenuto conto della variabilità dei processi e delle produzioni. I certificati analitici di riferimento dovranno essere conservati in stabilimento.

(f) Dato ottenuto mediante analisi della concentrazione di C.O.V. presenti nei rifiuti contenenti solvente. I contenitori devono essere manipolati e depositati in modo da evitare l'evaporazione dei solventi presenti al loro interno; in particolare, i contenitori devono essere chiusi ermeticamente al fine di impedire la fuga di solventi anche nel successivo trasporto al luogo di recupero / smaltimento. I dati richiesti, nonché i contenitori stessi, dovranno essere resi disponibili ed ispezionabili dagli Enti di controllo per eventuali verifiche e/o campionamenti.

(g) Le formule (I) e (II) sono alternative. In relazione alle caratteristiche del processo si ritiene opportuno per il calcolo delle emissioni diffuse l'utilizzo della formula (I), che non richiede la determinazione del valore "O4".

4.6. QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101 MPa]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti di emissione		Impianto di abbattimento	Periodicità autocontrollo
				[mg/m ³ a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]		
E1	Cabina di sgrassatura	6000	Alcalinità come Na ₂ O	5	0,015	--	Triennale
E2	Cabina di attivazione e di fosfatazione	1600	Alcalinità come Na ₂ O Fosfati (come PO ₄ ³⁻) Acido Solforico (come H ₂ SO ₄)	5 5 2	0,015 0,015 0,006	--	Triennale
E3	Vasca di cataforesi	3000	C.O.T.	--	0,300	--	Annuale
E4	Lavaggio post cataforesi	4400	C.O.T.	--	0,200	--	Annuale
E5	Tunnel di cottura post cataforesi	7500	Polveri CO C.O.T.	5 100 20	0,038 -- 0,150	P.C.	Annuale
E6	Raffreddamento post cottura	13500	C.O.T.	10	0,135	--	Annuale
E7	Forno di cottura sigillante	17000 ^K	C.O.T.	50	--	--	Annuale
E8	Bruciatore a metano	--	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art 272 comma 1 del D. Lgs. n°152/06				--

^K Valore di portata volumetrica variabile fino ad un massimo di 17000 Nm³/h.

CORSO INGILTERRA, 7 - 10138 TORINO - TEL 0118616866 - FAX 0118614284

PEC: protocollo@cert.provincia.torino.it

E-MAIL : erica.ceronetti@provincia.torino.it

5. CICLO DELLE ACQUE

1. SITUAZIONE ESISTENTE

5.1.1 Approvvigionamento Idrico

L'approvvigionamento idrico di acqua industriale avviene tramite pozzo di proprietà FENICE S.p.A. Anche l'acqua demineralizzata è fornita dalla società FENICE S.p.A.

5.1.2 Scarico Acque Reflue e Meteoriche

Nello stabilimento non sono presenti scarichi di acque reflue poiché le acque reflue di processo sono raccolte in apposita vasca ed inviate all'impianto di depurazione di tipo chimico-fisico di proprietà e gestione di FENICE S.p.A. sito in via Faccioli n.31, Torino.

Le acque civili reflue sono avviate a fognatura (SMAT), mentre quelle meteoriche sono raccolte dalla rete del comprensorio.

I reflui dal lavaggio post-cataforesi sono depurati tramite osmosi inversa ed i prodotti residui (pigmenti, additivi) vengono indirizzati alla vasca di cataforesi, realizzando il recupero di tali prodotti. Tramite l'ultrafiltrazione si realizza inoltre il recupero dell'acqua di lavaggio post-cataforesi.

5.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Il Gestore deve **mantenere in funzione** a propria cura ed onere, eseguendo opportune manutenzioni e tarature, i misuratori totalizzatori del volume delle acque, per i quali dovrà effettuare controlli di buon funzionamento, almeno una volta all'anno, con relativa annotazione su idonea procedura operativa.
2. Il Gestore deve verificare annualmente la tenuta delle vasche di processo.
3. Sia le vasche e i reattori, sia il percorso delle tubazioni presenti in stabilimento devono essere identificati mediante opportuna **simbologia o cartellonistica**. Devono essere presenti in stabilimento una **planimetria** riportante la posizione e la denominazione delle vasche della linea di trattamento superficiale.

5.3. BILANCIO IDRICO E DI MASSA

4. Al fine di permettere un **bilancio di massa** sulle sostanze in ingresso ed in uscita dall'impianto, devono essere registrati a consuntivo i consumi di materie prime dell'anno precedente e in particolare:
 - Materie prime utilizzate nei bagni di trattamento
 - Consumi di sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/06
 - Energia utilizzata (elettrica e termica)
 - Rifiuti prodotti (fanghi di fosfatazione e rifiuti liquidi)
 - Indici di produzione (superficie trattata, ore lavorate).
5. Ai fini del bilancio di massa, deve essere monitorata **la produzione e la caratterizzazione dei rifiuti liquidi e palabili**; per il fango prodotto, il campione da

sottoporre ad analisi deve essere rappresentativo delle caratteristiche medie dei fanghi prodotti, miscelando se necessario aliquote prelevate durante un periodo di tempo adeguato alle possibili variazioni dovute alla lavorazione

6. Il Gestore deve misurare mensilmente il volume di acqua utilizzata nel processo produttivo, distinguendone la provenienza (demineralizzata o industriale) ed il volume dei reflui avviati all'impianto di depurazione di proprietà Fenice S.p.A
7. Il Gestore deve conservare per almeno 6 anni o comunque fino all'atto di rinnovo dell'Autorizzazione, i risultati dei monitoraggi in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo. Gli stessi dati devono essere disponibili anche per la preparazione dell'istanza di rinnovo
8. Il Gestore deve comunicare i volumi monitorati alla Provincia di Torino entro il 30 aprile di **ogni anno** e con il Report Ambientale annuale, come previsto e meglio specificato al Capitolo 8 "Comunicazioni agli enti".

5.4. ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO

Dal Piano di prevenzione e gestione presentato dall'Azienda risulta che sulle aree esterne non sono svolte attività lavorative e il deposito dei rifiuti avviene su superfici pavimentate, all'interno dello stabilimento e nel cortile esterno in cassoni coperti. Si ritiene pertanto non necessaria una specifica disciplina di questo punto oltre a quanto già indicato nel piano **Piano di prevenzione e gestione relativo alle acque meteoriche e di dilavamento** presentato in data 30/10/2006 (prot. n. 422142). Pertanto al fine di contenere contaminazioni dell'acqua di origine meteorica raccolta e convogliata alla rete comprensoriale ed in linea con i documenti Brefs di riferimento e con la normativa di settore, si invita l'Azienda a garantire la pulizia delle aree esterne.

6. GESTIONE STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI

1. Il gestore ha scelto di gestire i propri rifiuti in regime di **deposito temporaneo**, pertanto si rimanda alle condizioni espressamente previste sul deposito temporaneo dall'art. 183, parte IV del D.Lgs. 152/2006.
2. Deve essere sempre presente in stabilimento la planimetria dello stabilimento aggiornata con l'identificazione delle aree per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti.
3. Le operazioni di stoccaggio devono avvenire in modo tale da impedire che eventuali effluenti liquidi possano defluire in corpi ricettori superficiali e/o profondi (in particolare su terreno non impermeabilizzato, in pozzi idropotabili, pozzi perdenti, caditoie a servizio di impianti fognari) e in condizioni tali che sia assicurata la captazione, raccolta e trattamento dei residui liquidi e solidi.
4. A seguito dell'approvazione della Variante "Seveso" al nuovo Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Torino che introduce la definizione di stabilimento "sottosoglia" necessaria per una corretta pianificazione del territorio, al fine di ottenere il quadro informativo degli stabilimenti con sostanze pericolose presenti sul territorio e dei relativi rischi, deve essere comunicata la quantità di

sostanze e miscele pericolose ai sensi del d.lgs. 334/99 stoccate presso lo stabilimento e devono essere valutate le soglie stabilite dal d.lgs.334/99 e dalla variante "Seveso" al PTC, preferibilmente servendosi della scheda M aggiornata reperibile nella modulistica per la presentazione delle istanze sul sito della provincia. La comunicazione deve essere aggiornata e quindi inviata nuovamente alla Provincia di Torino, all'ARPA ed al Comune di Torino, in caso di variazioni rispetto al risultato della valutazione di assoggettabilità dichiarata nell'istanza di rinnovo dell'AIA.

7. EMISSIONI SONORE

Il Comune di Torino ha approvato in via definitiva il proprio Piano di Classificazione Acustica, con pubblicazione sul BUR n. 2 del 13/01/2011. Pertanto, i valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, sono quelli del D.P.C.M. 14/11/1997.

Il Gestore deve inoltre **verificare la compatibilità** delle emissioni sonore con i valori acustici definiti dal Piano di Zonizzazione acustica, facendo particolare riferimento ai potenziali recettori sensibili.

8. COMUNICAZIONI AGLI ENTI

Il Gestore deve inviare, entro le date indicate, le comunicazioni degli eventi e i documenti richiesti in ciascuna parte del presente atto e riassunti nelle Tabelle 8.1 e 8.2.

Tabella 8.1 – Comunicazioni periodiche agli enti

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Comunicazione della data degli autocontrolli pertinenti le emissioni in atmosfera (prescrizione n. 4.4-19).	- Provincia di Torino - ARPA	Almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di campionamento
Presentazione del Report Ambientale (prescrizione n. 2-7)	-Provincia di Torino -ARPA -Comune di Torino	Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di effettuazione degli autocontrolli

Tabella 8.2 – Altre comunicazioni

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Eventuali comunicazioni di modifica (capitolo n. 3)	- Provincia di Torino	Con almeno 60 giorni di anticipo
Eventuale comunicazione di cessazione dell'attività e Piano di dismissione del sito	- Provincia di Torino	Nel caso di cessazione definitiva dell'attività

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Eventuale superamento di un valore limite di emissione in atmosfera (prescrizione n. 4.2-8)	-Provincia di Torino -ARPA	Entro le otto ore successive all'evento
Comunicazione circa la quantità di sostanze e miscele pericolose ai sensi del D.Lgs. 334/99 stoccate presso lo stabilimento (prescrizione 6-4)	-Provincia di Torino -ARPA -Comune di Torino	Qualora vi siano delle modifiche

I contenuti del Report Ambientale sono descritti nella Tabella 8.3:

Tabella 8.3 – Contenuti del Report Ambientale

Descrizione	Riferimenti
Risultati degli autocontrolli pertinenti le emissioni in atmosfera	prescrizione n. 16 paragrafo 4.4
Piano di Gestione dei Solventi	prescrizione n. 26 paragrafo 4.5
Caratterizzazione dei rifiuti liquidi e palabili legati al ciclo delle acque	prescrizione n. 5 paragrafo 5.3
Volumi annui di: - acqua utilizzata nel processo produttivo, distinguendone la provenienza (demineralizzata e industriale) - acque riciclate nel processo produttivo - acque avviati all'impianto di depurazione di proprietà Fenice S.p.A	prescrizione n. 6 paragrafo 5.3
Livelli di produzione: - superficie di pezzi trattati, - numero di ore produttive di ciascun mese e dell'anno, indicando anche piano delle manutenzioni effettuate, apparecchiature sostituite, interventi impiantistici e di processo realizzati che abbiano valenza sugli aspetti ambientali trattati nel presente atto	prescrizione n. 7 paragrafo 2 prescrizione n. 4 paragrafo 5.3
Consumi: - Consumo annuo di metano - Consumo termico annuale (vapore surriscaldato acquistato da Fenice S.p.A.) - Consumo elettrico annuale - Consumi di materie prime	prescrizione n. 7 paragrafo 2 prescrizione n. 4 paragrafo 5.3
Rifiuti - quantitativo mensile di rifiuti prodotti dal ciclo produttivo e smaltiti, distinti per codice CER.	paragrafo 6 prescrizione n. 4 paragrafo 5.3

Il **Report Ambientale** deve essere inviato annualmente entro il **30 aprile** dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio alla Provincia di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA, al Comune di Torino e al Gestore del Servizio Idrico Integrato .

Una copia del Report Ambientale e i certificati analitici delle analisi alle emissioni in atmosfera e negli scarichi idrici devono essere conservati presso l'Azienda fino al rinnovo della presente autorizzazione; i risultati dei monitoraggi richiesti dovranno essere riassunti in forma aggregata (andamento nel tempo, media, varianza...) e riportati in allegato all'istanza di rinnovo della presente autorizzazione.

I Certificati analitici degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera devono essere redatti utilizzando il **modello CONTR.EM 2.0** adottato dalla Provincia di Torino con D.D. 181-47944/2010 e scaricabile dal sito internet della Provincia di Torino.

Per l'effettuazione dei monitoraggi e degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i principi base descritti dalle Linee Guida sui sistemi di monitoraggio emanate con Decreto 31 gennaio 2005 (Supplemento ordinario n.107 alla Gazzetta ufficiale 13 giugno 2005 n. 135).